

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.20
del 04.06.2002
Modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 22
del 13.06.2007

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
LAVORI IN ECONOMIA*

** Le modifiche apportate sono indicate con carattere grassetto.*

Art. 1
Ambito di applicazione e fonti

Il presente provvedimento discipline le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori in economia.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti **dall'Art. 125 del Decreto Legislativo 12.04.2007, n. 163** e alle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione della predetta legge approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

In presenza di contratti misti, quando comprendono lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumono rilievo superiore al 50%.

Art. 2
Modo di esecuzione dei lavori

I lavori in economia si possono eseguire:

- In amministrazione diretta;
- Per cottimo **fiduciario**;

Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto e con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

Art. 3
Limiti di importo

Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, nei seguenti limiti di importo:

- Lavori in amministrazione diretta **per importi non superiori a 50.000 euro**;
- Lavori per cottimi **per importi non superiori a 200.000 Euro**;

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Art. 4
Divieto di frazionamento

Nessun lavoro di importo superiore ai limiti di cui all'art. precedente, potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole del presente regolamento.

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative di interventi individuate distintamente dal Programma Triennale delle OO.PP., dall'Elenco annuale o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del Procedimento.

Art. 5

Tipologia degli interventi eseguibili in economia

Fermo restando il limite di importo indicato al precedente art. 3, possono essere eseguiti in economia le seguenti tipologie:

- 1. Manutenzione e riparazione di opere ed impianti, quando l'esigenza dei lavori è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del D.Lgs n. 163/2006;**
- 2. manutenzione di opere o di impianti di importo non superiori a 100.000 euro;**
3. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
4. completamento di lavori, opere ed impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia la necessità ed urgenza di completarne l'esecuzione;
- 5. interventi non programmabili in materia di sicurezza;**
6. lavori necessari per la compilazione di progetti.

Art. 6

Beni, opere ed impianti oggetto dell'intervento

- BENI IMMOBILI: Sede comunale, sedi di delegazioni comunali, edifici scolastici comunali, teatri comunali, biblioteche comunali, centri socio assistenziali comunali, edifici comunali adibiti a civile abitazione, edifici comunali adibiti ad attività produttive ed in genere tutti gli edifici appartenenti al patrimonio comunale;
- OPERE ED IMPIANTI COMUNALI: Strade e piazze, parchi pubblici e giardini, acquedotti, reti fognarie e impianti di depurazione, impianti di illuminazione pubblica, impianti per la distribuzione del gas, impianti sportivi e per il tempo libero, impianti termici, idrico sanitari, di

condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà comunale.

Art. 7

Definizione del concetto di imprevedibilità

Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta, nel corso dell'anno per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

Art. 8

Programmazione e previsione

L'amministrazione individuerà all'atto dell'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell'elenco annuale e/o nel Bilancio di Previsione, i lavori "prevedibili" (per i quali è possibile formulare una previsione seppur sommaria) da realizzarsi in economia.

L'amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di bilancio annuale per i lavori "non prevedibili" da eseguirsi in economia, un apposito stanziamento tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Gli stanziamenti per lavori da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile" saranno indicati, possibilmente, nel Piano Esecutivo di Gestione distribuiti per centri di Responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei Commi precedenti.

Art. 9

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del servizio interessato individua, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile del procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.

Lo stesso responsabile del servizio individua, altresì, un responsabile del procedimento per l'esecuzione degli interventi non prevedibili, al quale pure competerà tutta la procedura dall'autorizzazione al collaudo dei lavori.

Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti degli organi dell'Amministrazione e dei Responsabili dei servizi, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle regole previste dal presente Regolamento.

Art. 10

Lavori in amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dipendente o assunzione di personale iscritto nelle liste di disoccupazione.

Il responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto dei materiali e all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 11

Lavori mediante cottimo

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

L'affidatario dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

La stazione appaltante può dotarsi di un elenco di operatori economici al quale possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. L'elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

La scelta dell'operatore economico può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione della disponibilità ad eseguire i lavori e dell'offerta in busta chiusa, oppure comunicata tramite fax o posta informatica.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e

finanziario, procedendo successivamente alla richiesta e verifica dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati, della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'affidamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.

Nella procedura di scelta del contraente non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art. 21 della L. 109/94 per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, realizzandosi una gara meramente informale.

L'atto del cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di esecuzione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/1999.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei LL.PP. e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art. 12

Esecuzione con sistema misto

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 10 e 11.

Art. 13

Regole di amministrazione

Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso".

Per le procedure di cottimo non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

Per le stesse procedure si prescinde dall'applicazione delle regole di esclusione automatica delle offerte anomale, prevista **dall'art. 86 del D.Lgs n. 163/2006.**

Art. 14 Contabilità dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

- per il sistema di amministrazione diretta: mediante liste settimanali distinte in giornate e provviste.
- per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario: mediante annotazione su apposito registro di contabilità ed atti relativi dei lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 15 Perizia suppletiva

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri simili previsti nella perizia dei lavori oppure ricavandoli da nuove analisi.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 20.000 euro.

Art. 16 Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, previa verifica e vidimazione da parte del responsabile del procedimento.

La liquidazione a favore dei lavoratori eventualmente assunti, avverrà con apposito atto del responsabile del servizio, previa presentazione da parte dell'ufficio contabile o di consulente esterno all'uopo nominato, di apposite liste paga.

Art. 17 Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori eseguiti mediante cottimo sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale e **al certificato di regolare esecuzione** redatto dal direttore dei lavori. Per lavori di importo superiore a 26.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta

dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal Direttore dei lavori, l'importo di ogni singolo stato di avanzamento non potrà essere in ogni caso inferiore a 26.000 euro e dovrà essere stabilito in sede di stipulazione del contratto. E' vietata la corresponsione di acconti.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine dei lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 10.000,00 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti a), d) e g) del presente articolo.

La liquidazione degli interventi di manutenzione, di importo fino a 2.500,00 euro, è effettuata dal Responsabile del Servizio, sulla base della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione dell'intervento.

Art. 18 Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3 della L. n. 109/94.

Art. 19 Piani di sicurezza

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne fa parte integrante e sostanziale, previsto **dall'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006** e dal D.Lgs n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui non sia previsto il piano di cui al precedente comma, l'appaltatore sarà tenuto alla presentazione, prima della consegna dei lavori, del piano di sicurezza sostitutivo e apposito piano operativo di sicurezza.

Art. 20 Contratto

Per i lavori di importo inferiore a 10.000 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'Amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata.

Art. 21 Garanzie

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare apposita cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

Per questi stessi contratti, per importi inferiori a 10.000 euro, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e dalle polizze si cui all'art. 103 del D.P.R. 554/1999.

Per lavori di importo superiore a 10.000 euro l'impresa appaltatrice è tenuta alla presentazione delle polizze di cui al comma precedente.

Art. 22 Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile de procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato.

Al verbale segue prontamente la redazione di una apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione all'esecuzione.

Art. 23 Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 22, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il

limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l'affidatario.

Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni, dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.

Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della Giunta Comunale si procede alla immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato fino a quel momento.

Art. 24 Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui al presente Regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre il responsabile del procedimento dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, all'amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, può procedere alla risoluzione del contratto, salvo sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento, entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs n. 267/2000.